

DELIBERAZIONE 18 APRILE 2013
165/2013/R/EEL

RICOGNIZIONE DELLE ALTRE RETI PRIVATE ESISTENTI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 aprile 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge 1643/62);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante l'attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93/11 (di seguito: d.lgs 93/11), di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995 e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 di attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge 99/09 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, n. 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10 o TICOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 44/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione 4 agosto 2011, DCO 33/11, in materia di "Regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e nel caso di Reti Private" (di seguito: DCO 33/11);
- la sentenza n. 6407, del 13 luglio 2012 del TAR Lazio, nell'ambito del contenzioso avverso il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: sentenza 6407/2012 del TAR Lazio).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- il decreto legislativo 115/08, definisce, all'articolo 2, il Sistema Efficiente d'Utenza (SEU) come un sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente;
- l'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 prevede che una rete interna d'utenza:
 - a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;

- c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
- e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- l'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, dispone, tra l'altro, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge l'Autorità individui e comunichi al Ministero dello Sviluppo Economico l'elenco delle reti interne d'utenza;
- il medesimo articolo 33, ai commi 5 e 6, dispone inoltre che:
 - a) i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema siano determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali;
 - b) limitatamente alle RIU, i corrispettivi tariffari di cui alla precedente lettera a) si applichino esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete di trasmissione o distribuzione;
- il medesimo articolo 33, ai commi 3, 4 e 7, dispone inoltre che l'Autorità:
 - a) stabilisca le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla rete interna d'utenza di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) fissi le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella rete interna d'utenza fruiscono del servizio di dispacciamento;
 - c) definisca le modalità con le quali il soggetto responsabile della rete interna d'utenza provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
 - d) formuli proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
 - e) effettui il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al medesimo articolo 33;
 - f) adegui le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto nel medesimo articolo 33;
- l'articolo 30, comma 27, della legge 99/09, dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale, determini nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti; e che l'Autorità attui i suddetti criteri al fine del contenimento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti;

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, in attuazione di quanto previsto dal precedente alinea, ha, tra l'altro, chiarito che:
 - a) *l'obbligo di connessione di terzi* in senso stretto, inteso come l'obbligo, posto in capo ad un gestore di una rete elettrica, di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche all'uopo previste, è un obbligo a cui sono sottoposti i soli gestori di rete titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione;
 - b) *l'obbligo di libero accesso al sistema elettrico*, inteso come il diritto di un soggetto connesso ad una rete privata di accedere, su richiesta, alla rete pubblica, a garanzia della libertà di scelta del proprio fornitore di energia elettrica, è un obbligo a cui sono sottoposti i gestori di reti private, ivi inclusi i gestori delle reti interne di utenza;
 - c) le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, ha inoltre disposto che l'Autorità:
 - a) individui le modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico;
 - b) determini i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione; e che, a tal fine, l'Autorità definisca disposizioni volte a disciplinare i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione;
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dispone che, ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 99/09 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge 99/09, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della medesima legge;
- l'articolo 28, della direttiva europea 2009/72/CE definisce il Sistema di Distribuzione Chiuso come un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatti salvi alcuni casi particolari (un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso), non rifornisce clienti civili, se:
 - a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure
 - b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 175/09 l'Autorità ha:
 - a) avviato un procedimento per l'individuazione delle reti interne d'utenza e dei relativi gestori;
 - b) richiesto alle imprese distributrici l'elenco delle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi connesse in alta tensione e gestite da soggetti diversi sia dalle medesime imprese distributrici, sia da Terna sia dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;
 - c) previsto che i soggetti gestori di reti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, dichiarino all'Autorità la sussistenza di tali caratteristiche fornendo le informazioni necessarie a verificare la veridicità di tale dichiarazione;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10 l'Autorità, sulla base dei dati acquisiti con le modalità di cui al precedente alinea, ha:
 - a) definito l'elenco di reti elettriche per le quali prevedere l'inclusione nel novero delle reti interne d'utenza, essendo conformi a tutte le condizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
 - b) previsto che possano essere valutate eventuali future richieste di inserimento nel novero delle reti interne d'utenza e quindi che il predetto elenco possa essere oggetto di successivi aggiornamenti;
- con il DCO 33/11 l'Autorità ha già effettuato una prima consultazione inerente il quadro definitorio e le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento per le Reti Private e per i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo;
- la sentenza n. 6407/2012 del TAR Lazio ha annullato l'articolo 2, comma 1, lett. f) e l'articolo 6, del D.M. 10 dicembre 2010, che introducevano l'autonoma ipotesi del "sistema di auto approvvigionamento energetico".
- il decreto legislativo 93/11 e la sentenza n. 6407/2012 del TAR Lazio hanno modificato il quadro normativo sulla base del quale era stato predisposto il DCO 33/11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un'attività di ricognizione sulle Reti Private, di cui all'articolo 30, comma 27, della legge 99/09, esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge. L'avvio di tale attività di ricognizione è necessaria per poter disporre di elementi utili ai fini del completamento:
 - della regolazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di utenti connessi alle reti private, previa consultazione;
 - dei criteri sulla base dei quali individuare le reti private per cui vige l'obbligo, da parte del gestore non concessionario, di messa a disposizione delle proprie infrastrutture per l'erogazione del pubblico servizio;
- escludere dalla ricognizione di cui al presente provvedimento:

- le Reti Interne di Utenza di cui alla tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10 (come successivamente modificata e integrata) e le reti della società Ferrovie dello Stato in quanto già censite;
- le cooperative storiche, per le quali l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 113/10 (TICOOP), ha già definito la regolazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita di energia elettrica;
- tutte le altre fattispecie riconducibili ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale (quali gli autoproduttori di cui al decreto legislativo 79/99, ivi inclusi i consorzi storici, i Sistemi Efficienti d’Utenza e i sistemi ad essi equiparati di cui al decreto legislativo 115/08);
- attribuire alle imprese distributrici e a Terna il compito di effettuare la predetta attività di ricognizione individuando tutte le reti private che insistono sul territorio di rispettiva competenza e i soggetti che ne detengono la titolarità e la gestione;
- prevedere che i gestori delle reti private di cui al primo ritenuto comunichino all’impresa distributtrice competente le informazioni necessarie a censire e classificare la rete di cui sono responsabili dichiarando, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti affinché la rete possa essere considerata esistente alla data di entrata in vigore della legge 99/09, nonché la presenza o meno delle caratteristiche previste dall’articolo 28, della direttiva 2009/72/CE per i Sistemi di Distribuzione Chiusi e fornendo le informazioni necessarie a verificare la veridicità di tale dichiarazione;
- prevedere che ciascuna impresa distributtrice invii all’Autorità i risultati della predetta ricognizione evidenziando, inoltre:
 - quali tra le reti private che insistono sul territorio di rispettiva competenza sono già dal medesimo utilizzate al fine di erogare il pubblico servizio;
 - la presenza di eventuali convenzioni già sottoscritte con il gestore privato per disciplinare le modalità e le condizioni per l’utilizzo di tali reti;
 - quali tra le predette reti dovrebbero rientrare fra le reti private per le quali vige l’obbligo da parte del gestore non concessionario di messa a disposizione delle proprie infrastrutture per l’esecuzione di attività legate al servizio pubblico, specificando in maniera puntuale e dettagliata le motivazioni alla base di tale richiesta;
- prevedere che Terna segnali all’Autorità, con le medesime modalità e tempistiche previste per le imprese distributtrici:
 - l’esistenza di eventuali reti private connesse alla propria rete;
 - quali tra esse sono già utilizzate ai fini dell’erogazione del servizio di trasmissione;
 - la presenza o meno di convenzioni per l’utilizzo delle predette reti private per l’erogazione del servizio di trasmissione;
 - quali tra le predette reti si ritiene debbano essere assoggettate all’obbligo di messa a disposizione e per quali motivi

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

1.1 Al solo fine di interpretare ed attuare le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **alta tensione (AT)** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV;
- b) **altissima tensione (AAT)** è una tensione nominale tra le fasi uguale o superiore a 220 kV;
- c) **bassa tensione (BT)** è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- d) **cliente finale** è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete elettrica;
- e) **distribuzione** è il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- f) **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete elettrica, anche non avendone la proprietà;
- g) **impresa distributrice** è l'impresa esercente il servizio di distribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- h) **impresa distributrice responsabile** è l'impresa distributrice sul cui territorio di competenze insiste la rete privata. Qualora la rete privata insiste su un territorio esteso su cui sono presenti più concessioni di distribuzione, l'impresa distributrice responsabile è quella che gestisce la rete su cui insiste il punto di connessione della rete privata al più elevato livello di tensione;
- i) **produttore** è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto;
- j) **rete elettrica** è un sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica;
- k) **Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)** è la **rete elettrica di trasmissione nazionale** come individuata dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- l) **rete pubblica** è una rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;
- m) **rete privata** è una rete elettrica che non è ricompresa nella rete di trasmissione nazionale e non è di proprietà né dell'impresa distributrice titolare della concessione di distribuzione per il territorio su cui insiste la predetta rete, né della società Ferrovie dello Stato. Non rientrano tra le reti private le linee elettriche delle società cooperative di produzione e

distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62 (cooperative storiche) utilizzate per trasportare energia elettrica ai soci diretti, e le linee elettriche dei consorzi o delle società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99 (consorzi storici) utilizzate per trasportare l'energia elettrica ai consorziati ad esse connessi (soci diretti);

- n) **Rete Interna d'Utenza (RIU)** è una rete elettrica privata inserita nella tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente integrata e modificata;
- o) **Altra Rete Privata** è una rete privata diversa da una Rete Interna di Utenza;
- p) **Altra Rete Privata Esistente** è un'Altra Rete Privata i cui lavori di realizzazione risultavano essere conclusi alla data di entrata in vigore della legge 99/09;
- q) **Terna** è la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- r) **trasmissione** è il servizio di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale.

Articolo 2

Richiesta di informazioni ai fini dell'individuazione delle Altre Reti Private

- 2.1 I gestori di Altre Reti Private, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, inviano all'impresa distributrice responsabile una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, contenente le seguenti informazioni:
- a) dati anagrafici e fiscali del gestore della rete elettrica,
 - b) dati anagrafici e fiscali del proprietario della rete elettrica,
 - c) personale di riferimento del predetto gestore,
 - d) comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza della rete elettrica;
 - e) indicazione, per ciascun livello di tensione e con riferimento alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, del:
 - numero e natura delle unità di consumo connesse alla rete e ragione sociale del relativo cliente finale;
 - elenco delle unità di produzione di energia elettrica (UP) connesse alla rete, indicazione del codice Censimp dei relativi impianti, indicazione del codice RUP dell'UP, qualora presente, e della ragione sociale del relativo soggetto responsabile (produttore);
 - numero, localizzazione e livello di tensione dei punti di connessione con le reti pubbliche e, qualora presente, relativo POD;
 - f) schema unifilare della rete privata, ivi incluso lo schema dell'impianto elettrico per la connessione della rete privata alla rete pubblica indicante i confini di proprietà degli impianti, con l'indicazione dei livelli di tensione, nonché dei punti di connessione delle unità di produzione e di consumo alla medesima rete privata;

- g) estratto di mappa catastale relativo ai terreni su cui insiste la rete privata indicando i riferimenti dei proprietari di ciascuna particella catastale;
 - h) presenza o meno delle caratteristiche previste per i Sistemi di Distribuzione Chiusi dall'articolo 28, della direttiva 2009/72/CE (si veda anche la nota interpretativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010);
 - i) presenza o meno dei requisiti affinché la rete possa essere considerata una Altra Rete Privata Esistente ai sensi del presente provvedimento.
- 2.2 Con successiva comunicazione l'impresa distributrice responsabile può richiedere precisazioni e/o integrazioni alle informazioni sopra riportate per le finalità di cui al presente provvedimento, nonché la documentazione idonea a dimostrare quanto dichiarato.
- 2.3 Le dichiarazioni rese dai gestori delle reti private in applicazione del presente provvedimento non comportano l'insorgere di diritti in capo ai medesimi soggetti.

Articolo 3

Richiesta di informazioni alle imprese distributrici

- 3.1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 2 del presente provvedimento, ciascuna impresa distributrice individua le Altre Reti Private che insistono in parte o in toto sul proprio ambito di concessione e procede alla compilazione del relativo elenco sulla base dello schema riportato nell'Allegato 2 al presente provvedimento evidenziando:
- a) quali tra esse sono già utilizzate ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione;
 - b) la presenza o meno di una convenzione tra impresa distributrice e gestore della rete privata che regolamenti le modalità di erogazione del predetto servizio;
 - c) quali tra le predette reti si ritiene debbano essere assoggettate all'obbligo di messa a disposizione e per quali motivi.
- 3.2. Ciascuna impresa distributrice, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento invia all'Autorità l'Allegato 2 compilato secondo le indicazioni di cui al precedente comma, allegando, qualora presenti, gli schemi delle convenzioni stipulate con i diversi gestori delle reti private presenti nel proprio territorio di competenza. Inoltre ciascuna impresa distributrice procede a segnalare all'Autorità l'esistenza di eventuali ulteriori reti private che insistono sul proprio territorio e per le quali il relativo gestore non ha ancora provveduto all'invio delle informazioni di cui all'articolo 2. A tal fine ciascuna impresa distributrice si avvale di un format analogo a quello di cui all'Allegato 2 compilando i soli campi di cui ha cognizione.

Articolo 4

Richiesta di informazioni a Terna

- 4.1. Entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento Terna segnala all'Autorità, secondo uno schema analogo a quello di cui all'Allegato 2:
- a) l'esistenza di eventuali reti private connesse alla propria rete;

- b) quali tra esse sono già utilizzate ai fini dell'erogazione del servizio di trasmissione;
- c) la presenza o meno di una convenzione per l'utilizzo delle predette reti private per l'erogazione del servizio di trasmissione;
- d) quali tra le predette reti si ritiene debbano essere assoggettate all'obbligo di messa a disposizione e per quali motivi.

Articolo 5
Disposizioni finali

- 5.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni